



COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI E PER
L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE
DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO EMARGINAZIONE**

Anno 2024

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2024

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| TITOLO I NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1. Oggetto del regolamento | 4 |
| Articolo 2. Finalità..... | 4 |
| Articolo 3. Forme di intervento | 4 |
| Articolo 4. Condizioni di accesso..... | 5 |
| Articolo 5. Definizioni..... | 6 |
| TITOLO II - FORME DI ASSISTENZA..... | 6 |
| CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE | 6 |
| Articolo 6. Definizione di assistenza domiciliare..... | 6 |
| Articolo 7. Scopo..... | 6 |
| Articolo 8. Prestazioni | 7 |
| Articolo 9. Criteri e modalità di ammissione | 7 |
| CAPO II - CONCESSIONE DI SUSSIDI O AUSILI FINANZIARI..... | 9 |
| Articolo 10. Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari” | 9 |
| Articolo 11. Soggetti beneficiari di “sussidi ed ausili finanziari” | 9 |
| Articolo 12. Il nucleo familiare | 9 |
| Articolo 13. Il reddito del nucleo familiare | 9 |
| Articolo 14. Principi generali e procedure per l’assegnazione dei sussidi ed ausili finanziari | 9 |
| Articolo 15. Forme d’intervento | 10 |
| Articolo 16. Assegno economico per servizio civico | 10 |
| Articolo 17. Assistenza economica continuativa..... | 11 |
| Articolo 18. Assistenza economica straordinaria | 11 |
| Articolo 19. Criteri di valutazione delle istanze di cui agli articoli 14 e 15..... | 12 |
| CAPO III - INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE | 12 |
| Articolo 20. Oggetto e finalità..... | 12 |
| Articolo 21. Destinatari | 13 |
| Articolo 22. Contenuti ed emolumenti | 13 |
| Articolo 23. Requisiti e modalità di accesso | 13 |
| Articolo 24. Formazione della graduatoria..... | 14 |
| Articolo 25. Modalità di avvio e svolgimento della borsa | 14 |
| Articolo 26. Obblighi e limiti del borsista..... | 15 |
| CAPO IV - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI..... | 15 |
| Articolo 27. Tipologia dei servizi socio-educativi | 15 |
| Articolo 28. Avvisi pubblici | 15 |
| CAPO V - CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL CAMPO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AGLI SCOPI DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 15 |

| | |
|--|----|
| Articolo 29. Contributi alle associazioni | 15 |
| Articolo 30. Criteri di concessione | 16 |
| Articolo 31. Materiali divulgativi | 16 |
| TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI | 16 |
| Articolo 32. Vincoli | 16 |
| Articolo 33. Termine per la conclusione dei procedimenti | 16 |
| Articolo 34. Riservatezza e controlli | 16 |
| Articolo 35. Azioni di rivalsa per sussidi indebiti | 17 |
| Articolo 36. Accesso agli atti e informazioni | 17 |
| Articolo 37. Ufficio comunale competente | 17 |
| Articolo 38. Entrata in vigore | 17 |
| Articolo 39. Disposizioni finali | 17 |

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dalla Legge Regionale n 38/9 6 e dalla Legge n. 328/2000, alcune delle principali attività che il Comune di Serrone eroga nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale di competenza ed individua le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni, ai sussidi ed ausili finanziari.

4

Articolo 2. Finalità

1. Il Comune di Serrone garantisce l'insieme delle prestazioni e degli interventi sociali ai cittadini residenti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Comune sono finalizzati a:
 - a. protezione ed assistenza di persone e famiglie, in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza, con l'eventuale carico di persone inabili;
 - b. assistenza, tutela e sostegno degli anziani assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, agevole mobilità sul territorio comunale assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale;
 - c. prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - d. protezione delle persone portatrici di handicap, con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona disabile, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
 - e. recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio – economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
 - f. interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto.

Articolo 3. Forme di intervento

1. Al conseguimento di tali obiettivi il Comune provvederà con l'approntamento di progetti personalizzati, che potranno prevedere l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare e residenziale, l'inserimento in strutture di aggregazione, riabilitazione e ricreazione, delle differenti categorie di persone in difficoltà e la definizione di interventi assistenziali ed economici, secondo le modalità di seguito specificate.
2. Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono rivolti:
 - a. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani;
 - b. alla promozione e all'inserimento sociale e lavorativo dei disabili;
 - c. alla prestazione di forme di assistenza ai cittadini che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
 - d. alla protezione e alla tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva.

3. Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso ad ogni tipo di prestazione che preveda agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare:
 - a. assistenza domiciliare e prestazioni annesse;
 - b. concessione di sussidi o ausili finanziari;
 - c. inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di disagio sociale;
 - d. agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi;
 - e. contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti privati o pubblici che operano nel campo di attività finalizzate agli scopi del presente regolamento.
4. Ciascun soggetto può usufruire contemporaneamente anche di più forme di sussidio purché il valore complessivo delle erogazioni non spinga il reddito oltre i limiti previsti per godere dei sussidi stessi.
5. Nel definire la prestazione, il Comune opera affinché il trasferimento economico sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune potrà erogare nei casi consentiti dalla legge, la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Articolo 4. Condizioni di accesso

1. Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 3, è inquadrato in un progetto individuale organico, finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia.
2. Concorrono alla formazione del reddito le entrate dei soggetti assoggettate ad imposta IRPEF relative a tutti i componenti del nucleo familiare, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso, in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato radicalmente la situazione reddituale.
3. L'ammontare del reddito considerato viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.109 e Decreto Legislativo 3 maggio 2001 n.130.
4. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico, o su richiesta documentata o autocertificata del richiedente il contributo, si rifiutino di darlo.
5. Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale comunale ha la più ampia facoltà di esame e controllo.
6. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.
7. In ogni caso, l'intervento di assistenza economica è subordinato alla effettiva disponibilità

di risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, si procederà, per tutti, ad una riduzione percentuale. I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

- a. comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- b. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale.

Articolo 5. Definizioni

6

1. Ai soli fini del presente regolamento per “concessione di sussidi ed ausili finanziari” si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dagli artt. 3 e 38 della Costituzione Italiana.
2. In particolare si intende:
 - a. per “sussidio”, un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - b. per “ausilio finanziario”, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

TITOLO II - FORME DI ASSISTENZA

CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 6. Definizione di assistenza domiciliare

Ai fini del presente Regolamento per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente e riguardanti la cura della persona, il governo della casa e delle necessità socio-relazionali. Il Servizio è rivolto:

- a. ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b. ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c. a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
- d. a persone con malattie croniche, senili e/o degenerative;
- e. a disabili minori ed adulti.

Articolo 7. Scopo

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento delle persone destinatarie dello stesso nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali, diretti a prevenire e/o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e/o di disagio, mediante un sistema integrato di interventi e di servizi sociali coordinati ed integrati a "rete" sul territorio, anche con i servizi sanitari di base, erogati dalle preposte Unità Operative della ASL FR1 e con il Distretto Socio Assistenziale di zona.

Articolo 8. Prestazioni

Al servizio di assistenza domiciliare comunale sono demandate le seguenti prestazioni socio-assistenziali:

- a. promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona destinataria del servizio;
- b. azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la stessa possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
- c. segretariato sociale (disbrigo commissioni, istruzione pratiche, spesa alimentare e altri generi di prima necessità);

Il servizio di cui al presente articolo è effettuato mediante il personale selezionato per i progetti del Servizio Civile Nazionale in collaborazione con l'Ufficio dei Servizi Sociali e l'Assistente Sociale.

7

Articolo 9. Criteri e modalità di ammissione

1. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare comunale è subordinata alla presentazione della domanda entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il responsabile del Servizio, scaduto il termine per la presentazione delle domande, verifica la legittimità delle richieste e provvede ad attribuire agli aventi diritto i seguenti punteggi:

ETÀ

| | |
|------------------------|---|
| Fino a 65 anni di età | 0,5 punti |
| Da 66 a 75 anni di età | 1 punto per ogni anno oltre i 65 anni in aggiunta al punteggio precedente |
| Da 76 anni in poi | 3 punti per ogni anno oltre i 75 anni in aggiunta al punteggio precedente |

CONDIZIONI FAMILIARI

| | |
|--|----------|
| Anziano che vive solo e non ha donatario/i o parenti tra quelli indicati dall'articolo 433 del codice civile | 30 punti |
| Anziano che ha donatario/i o parenti tra quelli indicati dall'articolo 433 del codice civile ma vive solo e non nello stesso stabile | 10 punti |
| Anziano che vive con persona/e diverse da quelli indicati dall'articolo 433 del codice civile | 15 punti |
| Anziano che vive in famiglie costituite con le persone indicate dall'articolo 433 del Codice civile all'interno dei quali c'è un invalido riconosciuto -in stato di gravità ai sensi della L. 104/92 o con diritto all'indennità di accompagnamento; - invalido al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento | 5 punti |

CONDIZIONI SOCIO – SANITARIE ABITATIVE

| | |
|--|---------|
| Casa isolata | 5 punti |
| Appartamento posto al piano superiore al primo sprovvisto di ascensore oppure casa a più piani | 2 punti |
| Assenza di impianto di riscaldamento, di telefono o di lavatrice | 1 punto |

GRADO DI AUTONOMIA, CAPACITA' DI FARE

| | |
|---|----------|
| Non provvede autonomamente alla pulizia personale | 10 punti |
| Non provvede autonomamente alla pulizia della casa e alla preparazione dei pasti | 5 punti |
| Non è in grado di uscire per fare la spesa, per recarsi negli uffici pubblici o per intrattenere amicizie e relazioni sociali | 2 punti |

CONDIZIONI SANITARIE

| | |
|---|----------|
| Invalidità riconosciuta al 100% | 20 punti |
| Invalidità al 100% con riconoscimento ai sensi della L. 104/92 o con diritto all'indennità di accompagnamento | 5 punti |
| Pluripatologie invalidanti o malattie croniche | 10 punti |

SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| I.S.E.E. fino a € 2.500,00 | 30 punti |
| I.S.E.E. da € 2.500,01 a € 3.000,00 | 20 punti |
| I.S.E.E. da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 10 punti |
| I.S.E.E. da € 6.000,01 a € 9.000,00 | 5 punti |
| I.S.E.E. oltre € 9.000,00 | 0 punti |

In caso di parità di punteggio sarà attribuita la precedenza ai richiedenti con Indicatore I.S.E.E. più basso.

3. Il responsabile del Servizio redige la graduatoria degli aventi diritto all'accesso al servizio e l'approva con propria determinazione; decorsi 15 giorni dall'affissione all'albo di siffatta determinazione, comunica agli interessati l'ammissione al servizio secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria, nel limite della disponibilità delle risorse umane.
4. Con il provvedimento di ammissione al servizio si stabiliscono la tipologia e la frequenza delle prestazioni da erogare all'utente in conformità sia della richiesta di questi sia del parere dell'assistente sociale.
5. Le domande di ammissione al servizio che pervengono dopo il 31 dicembre oppure dopo l'approvazione della graduatoria sono esaminate trimestralmente e con i criteri indicati nei commi precedenti ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e collocate in una distinta graduatoria. Quest'ultima viene indicata con le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo e ad essa si attingerà soltanto nell'ipotesi di esaurimento della graduatoria annuale.

6. Durante l'anno di validità della graduatoria, è comunque consentito ammettere al servizio il richiedente la cui condizione, a giudizio dell'assistente sociale, presenti particolare connotazione di grave ed urgente bisogno in relazione alla situazione socio- sanitaria constatata; in tali casi il responsabile del Servizio dispone la riduzione delle prestazioni effettuate in favore dei richiedenti già assistiti per consentire l'inserimento del nuovo utente.

CAPO II - CONCESSIONE DI SUSSIDI O AUSILI FINANZIARI

Articolo 10. Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari”

1. Gli interventi di cui al presente capo, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.
2. L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
3. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità.
4. Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi, e relative entità, appropriati alle specifiche situazioni.

Articolo 11. Soggetti beneficiari di “sussidi ed ausili finanziari”

Sono destinatari dei sussidi ed ausili finanziari i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale di Serrone da almeno due anni.

Articolo 12. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei sussidi ed ausili finanziari di cui al presente regolamento, deve intendersi di norma, quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, aggiornato con le disposizioni in materia di ISEE e, particolarmente, con il DPCM n. 242/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13. Il reddito del nucleo familiare

1. Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato ai sensi del DPCM 5.12.2013, n. 159.
2. L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Le dichiarazioni con reddito ISEE pari a zero e quelle per le quali l'Ufficio Servizi Sociali dispone di informazioni tali da far ritenere infedele e/o mendace la dichiarazione di che trattasi, saranno d'ufficio trasmesse agli Organi Ispettivi competenti (Guardia di Finanza) per consentire a questi di procedere alle necessarie verifiche e controlli, ed all'Ente, di concedere il beneficio economico agli aventi effettivo e giuridico diritto.

Articolo 14. Principi generali e procedure per l'assegnazione dei sussidi ed ausili

Comune di Serrone – Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 12/04/2024

finanziari

1. I destinatari degli interventi di assistenza economica (sussidi ed ausili finanziari) che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente capo devono presentare domanda al protocollo generale del Comune, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria.
2. La domanda deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
3. Ove necessario e previsto dall'intervento che si intende effettuare ovvero in sede istruttoria, ogni richiedente deve allegare un'autocertificazione attraverso la quale dichiara la sua situazione personale, fornisce le informazioni previste dal presente Regolamento e provvede ad indicare l'assoluta assenza di parenti tenuti per legge al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del cc. Il richiedente è tenuto a produrre in ogni caso l'apposita certificazione ISEE.
4. Ricevuta la domanda, l'ufficio comunale esamina i motivi che determinano la richiesta e provvede a completarla con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:
 - a. gli interventi in atto e quelli programmati;
 - b. il progetto individuale di integrazione/inserimento.
5. Nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, l'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo presso altre strutture e/o Enti, nonché può preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.
6. L'assegnazione degli interventi è disposta, previa verifica della conformità di tutta la documentazione acquisita, con determinazione del responsabile del settore competente.
7. Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 60 giorni dalla data di protocollazione.
8. Le domande presentate saranno collocate in una graduatoria, il cui aggiornamento avverrà con cadenza trimestrale, secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
9. Le domande presentate in modo incompleto, non potendo essere istruite ai sensi del presente regolamento non saranno prese in considerazione.
10. La concessione di ausili finanziari, oltre che su istanza del destinatario, può avvenire anche su iniziativa dell'ufficio di assistenza sociale.

Articolo 15. Forme d'intervento

I sussidi e gli ausili finanziari alle persone ed alle famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili possono articolarsi in:

- Assegno economico per servizio civico.
- Assistenza economica continuativa.
- Assistenza economica straordinaria

Articolo 16. Assegno economico per servizio civico

1. L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio-assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica e alla borsa lavoro, a quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del presente capo, accettano di svolgere attività di servizio civico quali, per esempio:
 - a. Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, spazi verdi, scuole, civico cimitero, pista ciclabile, percorsi ciclabili, sentieri e tutto ciò che può essere buon servizio utile alla cittadinanza);
 - b. Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico.

2. Pertanto il servizio civico è un'attività lavorativa occasionale di pubblica utilità, volta al civico interesse, che può essere svolta da tutti i cittadini residenti in Serrone da almeno due anni, privi di una occupazione e, in stato di bisogno. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore di cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico occasionale, in casi particolari e su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.
3. Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).
4. I soggetti che operano nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amm.ne Comunale.
5. L'organizzazione della prestazione del servizio civico sarà di volta in volta pianificata in collaborazione con i competenti Settori ed Uffici comunali.
6. Ogni assistito riceverà, un contributo orario di euro 5,00 (cinque/00) per un'attività massima di 40 ore mensili, per un periodo massimo di sei mesi per anno solare, non prorogabili.
7. L'accesso al servizio civico è consentito nell'anno solare ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare.
8. Sarà indetto avviso pubblico ogni anno per la presentazione delle domande e, quindi, per la predisposizione della graduatoria che avrà validità di un anno dalla data di pubblicazione dell'albo pretorio.
9. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate. Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno economico per servizio civico è legato all'incapacità a far fronte ai pagamenti sui servizi a domanda individuale e per beni e servizi essenziali.
10. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto, non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Articolo 17. Assistenza economica continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste in un intervento limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, che non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate; salvo casi particolari segnalati dalle competenti Autorità giudiziaria e/o Servizi pubblici, nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati.
2. L'accertamento dello stato di bisogno si realizza mediante il Servizio Sociale, anche attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate.
3. Il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

Articolo 18. Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria, è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.
2. La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione

del contributo, dopo aver accertato il ricorrere di gravi situazioni di disagio e rischio sociale della situazione complessiva del richiedente.

Articolo 19. Criteri di valutazione delle istanze di cui agli articoli 14 e 15

L'elenco degli aventi diritto costituirà apposita graduatoria che sarà formata in base ai seguenti parametri:

| PARAMETRO ECONOMICO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
|--|-----------------------------|
| ISEE da 0,00 a 1.000,00 | 4 |
| ISEE da 1.001,00 a 3.000,00 | 3 |
| ISEE da 3.001,00 a 4.000,00 | 2 |
| ISEE da 4.001,00 all'importo di pensione minima determinata annualmente dall' INPS | 1 |
| Assegno nucleo familiare con tre figli minori- art. 65 L.488/98 | -2 |
| Assegno di maternità- art. 65 L.488/98 | -2 |
| Abitazione di proprietà | -1 |
| Percettore R.E.I. | -5 |
| COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE | |
| Per ciascun minore di 3 anni beneficiario carta acquisti | -1 |
| Per ogni minore superiore a tre anni | 3 |
| Per ogni componente maggiorenne | 1 |
| Famiglia monoparentale (vedovanza, separazione, divorzio, ecc.) | 2 |
| CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE | |
| Cessazione di rapporto di lavoro riferito all'anno di presentazione della domanda | 2 |
| Presenza nel nucleo familiare di un componente segnalato dai servizi territoriali e/o dall'Autorità Giudiziaria | 2 |
| Nuclei familiari con disabili a carico | 1 |
| CONDIZIONE DI DISAGIO PSICO-FISICO | |
| Verbale di invalidità fino al 50% (soltanto per l'Art. 15) | 0.5 |
| Verbale di invalidità dal 51% al 74% (soltanto per l'Art. 15) | 1 |
| Verbale di invalidità oltre il 75% (soltanto per l'Art. 15) | 2 |
| Certificato medico attestante le condizioni sanitarie (soltanto per l'Art. 15) | 1.5 |

12

CAPO III - INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

Articolo 20. Oggetto e finalità

1. Il presente Capo disciplina e regola le modalità di accesso e le procedure di realizzazione e verifica delle azioni di sostegno previste per l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità o in condizione di disagio sociale tramite una borsa di lavoro;
2. L'iniziativa per il sostegno all'integrazione socio-lavorativa vuole offrire l'opportunità ad ogni cittadino di essere inserito in un proprio progetto di vita che lo porti all'acquisizione di un ruolo sociale attivo e, laddove sia possibile, produttivo.
3. Il Comune si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso progetti personalizzati di borsa lavoro che non si configura sotto alcun punto di vista come lavoro subordinato;
4. La borsa lavoro consiste in interventi, a favore di singoli o di nuclei familiari che non hanno risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovano in occasionali situazioni d'emergenza, finalizzati al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie tramite programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari.

Articolo 21. Destinatari

1. Destinatari degli interventi per l'inserimento socio-lavorativo sono le persone di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni residenti nel Comune da almeno 2 anni:
 - a. con percentuale di invalidità non superiore al 70%;
 - b. con disabilità o in condizione di disagio sociale che abbiano una certificazione rilasciata dall'assistente sociale comunale;
2. Sono considerati a rischio d'emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale ed economico tale da richiedere un intervento di Servizi Sociali e un progetto preciso finalizzato alla prevenzione e al recupero.

Articolo 22. Contenuti ed emolumenti

1. La borsa di formazione lavoro mette in atto un'esperienza di arricchimento professionale, a tempo determinato, in un contesto lavorativo. Lo svolgimento di borse lavoro sarà di durata variabile, fino ad un massimo di 12 mesi secondo l'indicazione del competente ufficio dei Servizi Sociali.
2. Essa prevede la corresponsione al beneficiario di un incentivo mensile, nonché la copertura Inail e l'assicurazione per la responsabilità civile a carico del servizio inviante così distinto:
 - a. € 250,00 mensili per un massimo di 20 ore settimanali per il servizio di assistenza sugli scuolabus e pulizie negli ambienti comunali da realizzarsi attraverso il coordinamento dell'Ufficio servizi Sociale;
 - b. € 400,00 per un massimo di 30 ore settimanali per il servizio di salvaguardia Sistemazione del Verde Pubblico attraverso la pulizia e la manutenzione di giardini, parchi, manutenzione del verde pubblico, aiuole ed alberi dei viali comunali, da realizzarsi attraverso il coordinamento dell'ufficio tecnico comunale.
3. L'utilizzazione dei soggetti beneficiari delle borse non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude alle imprese esterne di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale.
4. In caso di numerose richieste e di limitate risorse di bilancio sarà possibile operare una riduzione proporzionale delle quote indicate o del numero delle persone utilizzate.

Articolo 23. Requisiti e modalità di accesso

1. Le borse-lavoro sono istituite mediante avviso Pubblico.
2. Le domande redatte su apposito modulo reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, dovranno essere corredate da:
 - a. Attestazione ISEE;
 - b. Documenti comprovanti il periodo di disoccupazione o autodichiarazione dell'interessato;
 - c. Verbale di invalidità o altra certificazione medica;
 - d. Copia Documento di Riconoscimento.
3. I richiedenti dovranno essere in possesso, alla data della scadenza del bando, dei seguenti requisiti:
 - a. Età compresa fra i 18 e 60 anni.
 - b. Avere un Reddito I.S.E.E. non superiore ad € **9.530 ≤ 15.000**;
 - c. Essere disoccupato o inoccupato da almeno 6 mesi, riconosciuti ai sensi del D.lgs. 297/02 all'atto della presa di servizio;
 - d. Essere Idoneo all'espletamento del Servizio;
 - e. Essere residente nel Comune di Serrone da almeno due anni.

Articolo 24. Formazione della graduatoria

1. I criteri per la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse lavoro sono:
 - a. Disagio economico riferito all'intero nucleo familiare fino ad un reddito ISEE di € **9.530 ≤ 15.000**;
 - b. Il punteggio verrà attribuito in base al risultato ISEE così ripartito:
 - i. fino a €5.000,00: punti 5
 - ii. da € 5001,00 a € 9.530,00: punti 3
 - iii. superiore a 9530,00: punti 1
 - c. Disoccupazione punti 0,20 per ogni anno fino al massimo di punti 1
 - d. Disagio sociale (riferito al singolo, e/o al nucleo familiare) fino al max di punti 5
 - e. Percentuale di invalidità così ripartito:
 - i. Fino al 50%: punti 1
 - ii. Dal 50% al 74%: punti 2
 - f. Agli intestatari di scheda anagrafica: punti 1
 - g. Per ogni Figlio minore: punti 1
2. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di punteggio avranno precedenza i concorrenti più giovani. Chi ha partecipato e usufruito della borsa lavoro negli anni precedenti può presentare la domanda ma nella graduatoria verrà data precedenza a chi non ha usufruito dell'inserimento lavorativo.
3. La graduatoria è unica e viene aggiornata ogni sei mesi sulla base dei criteri innanzi indicati.
4. La graduatoria non attribuisce automaticamente un diritto né l'immediata attivazione della borsa di formazione e lavoro in contesto lavorativo. Il suo utilizzo avviene sulla base della possibilità finanziaria e di svolgimento dell'esperienza presso strutture operative proprie del Comune.

Articolo 25. Modalità di avvio e svolgimento della borsa

1. In base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili e i servizi competenti provvederanno a comunicare agli interessati utilmente collocati in graduatoria, l'avvenuta ammissione alla borsa lavoro.

2. Saranno considerati rinunciatari alla borsa lavoro coloro i quali non dovessero presentarsi alla convocazione senza darne opportuno avviso ai servizi competenti.
3. L'attività si sviluppa sulla base di quanto riportato all'articolo 10 comma 2 e l'orario concordato terrà conto delle esigenze sia dell'Ente che del beneficiario.

Articolo 26. Obblighi e limiti del borsista

1. Il beneficiario della borsa lavoro ha l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con l'Ente; per ogni propria necessità farà riferimento al Responsabile del Servizio.
2. È esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa lavoro allo stesso beneficiario.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 27. Tipologia dei servizi socio-educativi

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di cittadini in stato di bisogno e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come mensa scolastica e scuolabus.
2. L'intervento di sostegno economico per i servizi socio-educativi è valutato avendo come riferimento l'indicatore ISEE e la composizione familiare.
3. L'intervento di sostegno economico per i servizi socio-educativi può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali attraverso la fornitura di prestazioni a titolo gratuito o a tariffa agevolata relativo ai seguenti servizi:
 - a. mensa e/o trasporto scolastico;
 - b. asili nido
 - c. assistenza domiciliare
 - d. strutture e servizi sociali vari in base alla compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.

Articolo 28. Avvisi pubblici

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa pubblicazione di appositi bandi da parte dell'amministrazione comunale, nelle forme rituali.

CAPO V - CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL CAMPO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AGLI SCOPI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 29. Contributi alle associazioni

1. La Giunta comunale può concedere contributi ad associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale o con le quali è stata stipulata apposita convenzione di collaborazione, a sostegno di progetti ed iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia le associazioni, per essere destinatarie di tali contributi devono essere iscritte al RUNTS.

2. Le domande di contributo possono essere presentate a preventivo, almeno due mesi prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
3. Le domande, firmate dal legale rappresentante del richiedente, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od intervento oggetto della domanda, gli obiettivi che si intendono raggiungere e devono essere corredate dell'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.

Articolo 30. Criteri di concessione

1. La Giunta comunale delibera la concessione osservando i seguenti criteri:
 - a. rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, del progetto presentato;
 - b. affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
 - c. validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
 - d. compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;

Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo.

Articolo 31. Materiali divulgativi

È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali divulgativi relativi agli interventi ammessi una apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune, nonché lo stemma comunale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Vincoli

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono attuabili compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono sospesi 45 giorni prima di consultazioni elettorali, fatta esclusione per i referendum.

Articolo 33. Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ove non già stabilito negli specifici articoli del presente regolamento o negli speciali regolamenti disciplinati materie particolari, sono fissati in 60 giorni utili per la definizione a partire dall'istanza.

Articolo 34. Riservatezza e controlli

1. È garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR). A tal fine qualsiasi informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo

- all'interessato, che viene conservato, presso l'Ufficio dei Servizi sociali.
3. Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 35. Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

17

Articolo 36. Accesso agli atti e informazioni

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

Articolo 37. Ufficio comunale competente

L'ufficio comunale competente nelle procedure viene individuato nell'ufficio Servizi Sociali.

Articolo 38. Entrata in vigore

Il presente regolamento, in base all'art. 55 comma 6 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore a seguito di duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 gg. dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Articolo 39. Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente regolamento si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia, fatte salve quelle compatibili con il presente regolamento.